

Lezione 3 – Il ministero episcopale

(A) Un solo ministero episcopale in collegio episcopale, romano pontefice, vescovi diocesani

Il governo della Chiesa è stato depositato da Gesù Cristo sui dodici apostoli, uniti attorno a Pietro, predisponendo la successione del ministero apostolico nel ministero episcopale.

Cost. Ap. Lumen Gentium 22. «Come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, **similmente (pari razione)** il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli apostoli, sono uniti tra loro (...) Questo collegio, in quanto composto da molti, esprime la **varietà** e l'universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa **l'unità** del gregge di Cristo.» (cfr. c. 336 CIC)

L'assistenza dello Spirito Santo alla Chiesa, che si svolge forme variegata, passa principalmente attraverso l'unità dei vescovi tra di loro, e dei fedeli con i vescovi. Ogni indebolimento di queste relazioni rende più difficile la missione della Chiesa. L'unione dei vescovi con il Papa è la mediazione principale perché sia reale l'unità del collegio episcopale e del singolo vescovo nel suo agire, Vedasi il c. 375.2 CIC, che parla di "comunione gerarchica", coinvolgendo la comunione tra vescovi uguali, con Pietro e sotto Pietro (gerarchia).

L'azione del collegio può avvenire in due forme istituzionali: il concilio ecumenico e l'atto collegiale congiunto (cfr. c. 337 CIC). Molto decisivo è l'affetto collegiale tra i vescovi: la consapevolezza e la sintonia reale per il fatto di essere ministri del Signore chiamati ad essere portatori della missione universale di governo, assieme a quella che riguarda il proprio ufficio, che generalmente è la capitalità diocesana.

Cost. Ap. Lumen Gentium 23. «I singoli vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo **sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata**, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una **sollecitudine** che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale».

Il caso attuale del *Synodale Weg* della Germania, ha chiamato in causa l'attenzione pastorale del Papa come custode dell'unità della Chiesa:

«La Chiesa universale vive nelle e dalle Chiese particolari (LG 23), così come le Chiese particolari vivono e fioriscono nella e dalla Chiesa universale, e se sono separate da tutto il corpo ecclesiale, si **indeboliscono, appassiscono e muoiono**. Da qui la necessità di mantenere sempre viva ed efficace la **comunione con tutto il corpo della Chiesa**, che ci aiuta a superare l'ansia che è in noi e nei nostri particolarismi, per poter guardare negli occhi, ascoltare o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è stato lasciato da parte» (Francesco, Al popolo di Dio pellegrinante in Germania, n. 9; http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/pa-pa-francesco_20190629_lettera-fedeligermania.html)

La espressione in termini giuridici di questa problematica è che il cammino sinodale tedesco sta affrontando, discutendo ed è in procinto di decidere su questioni che non sono della incombenza di una Chiesa locale, bensì della Chiesa universale. Come si legge nella valutazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, a richiesta della Congregazione per i vescovi, sulla bozza di statuti del “Cammino sinodale” in Germania, 1^o agosto 2019:

«È facilmente riscontrabile che questi temi non toccano solo la Chiesa in Germania, ma la Chiesa universale e – con poche eccezioni – **non possono essere oggetti di deliberazione e di decisione** di una Chiesa particolare».

Quindi, è molto dubbioso che lo Spirito Santo stia ispirando questa iniziativa.

(B) Responsabilità originarie dei vescovi e del papa: tra storia e governo

A causa di un forte accentramento del papato, in parte per certe comprensioni medievali, in parte come reazione al conciliarismo e alla riforma protestante, in certi periodi si è fatto strada una comprensione dell'episcopato come “concentrato” nel papa, agendo i vescovi quasi come rappresentanti o “vicari” del romano pontefice. Non si è mai consolidato come magistero, però ha influito seriamente nella comprensione della Chiesa.

Il Concilio Vaticano II, con la riscoperta della sacramentalità dell'episcopato (cfr. *Lumen Gentium* 21) e la comprensione più accurata dei rapporti tra collegio e papa ha ritrovato un equilibrio presente già nelle fonti antiche della Chiesa. La responsabilità dei vescovi è originaria: non deriva dalla potestà del papa. Per questo sono chiamati vicari di Cristo. La loro missione, autorità e potestà sono comunque circoscritta alla missione ricevuta che normalmente è la guida pastorale e la capitalità della comunità dei fedeli della diocesi, con l'aiuto di un proprio presbiterio.

Alcune funzioni che originariamente appartengono ai vescovi possono essere esercitate congiuntamente nell'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato. Possono farlo per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo (cfr. c. 447 CIC).

La forma prevalente di questo esercizio congiunto nella Chiesa latina sono le conferenze episcopali. Le conferenze episcopali, non nascono per una "cessione" di proprie competenze da parte dei vescovi:

- sono create dalla Sede apostolica (c. 449 CIC), che ne approva gli statuti (c. 491CIC);

- svolgono le funzioni attribuite dal diritto universale (specificamente quelle contenute nel CIC e negli Statuti della conferenza) o da un mandato della Santa Sede (c. 455 § 4), specificamente per quello che attiene alla approvazione di leggi generali;

- le leggi richiedono un grande consenso (cfr. c. 455 CIC) abbisognando di un passaggio di verifica nella Sede apostolica (*recognitio*) a garanzia dell'unità della Chiesa.

- sotto condizioni molto strette potrebbero fare dichiarazioni dottrinali a nome della conferenza stessa.

(C) Sinodo dei vescovi

Il Sinodo dei Vescovi è un organismo destinato ad approfondire la comunione tra i vescovi, a beneficio di tutta la Chiesa, passando attraverso la comunione gerarchica con il Papa.

«Nel corso del dibattito conciliare, di pari passo con la maturazione della dottrina sulla collegialità episcopale, è emersa pure a più riprese la richiesta di **associare alcuni Vescovi al ministero universale del Romano Pontefice**, nella forma di un organismo centrale permanente, esterno ai Dicasteri della Curia Romana, che fosse in grado di manifestare, anche al di fuori della forma solenne e straordinaria del Concilio ecumenico, **la sollecitudine del Collegio episcopale** per le necessità del Popolo di Dio e la comunione fra tutte le Chiese».

(Francesco, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, Proemio, n. 2)

La XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si terrà nei mesi di ottobre di 2023 e 2024 sul tema: *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione*.

Talune novità della Costituzione apostolica di papa Francesco sono:

(1) La fase **preparatoria** e fase **attuativa** fanno parte del processo sinodale (non solo la fase celebrativa, costituita dalla assemblea).

(2) L'enfasi nel fatto che

«benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a **dare voce all'intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi**» (Proemio, n. 6)

(3) In continuità con ciò che era già stabilito legalmente, è prevista una qualifica magisteriale degli atti sinodali sotto certe condizioni.

«Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato» (Francesco, Costituzione apostolica *Episcopalis communio*, 15 settembre 2018, art. 18 § 2)

Materiale ulteriore per lo studio

Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 235-238.